

Deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 6-2757

Istituzione della quarta sede farmaceutica del Comune di Poirino (TO), nel territorio della Frazione Favari Avatanei. - Art. 104 e s.m.i R.D. n. 1265 del 1934 (T.U.L.S.).

A relazione dell'Assessore Icardi:

Considerato che l'art 104 del R.D. n. 1265 del 1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), come modificato da ultimo dall'art. 2 della L. 362/1991, testualmente recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.

In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'art. 380, secondo comma”.

Posto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma legislativa attuata dal D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012, il Consiglio di Stato ha chiarito che, mentre la procedura della revisione della Pianta Organica delle farmacie in applicazione del criterio demografico risulta attribuita alla competenza dei Comuni, la facoltà di istituire farmacie con il criterio topografico previsto dall'art. 104 T.U.L.L.S.S. è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome (C.d.S. sent. n. 5607/2015).

Premesso che, con nota prot n. 11718 del 6.09.2017, il Sindaco del Comune di Poirino (TO) ha trasmesso alla Regione Piemonte la Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 21.07.2017, avente ad oggetto *“Manifestazione di interesse per l'apertura di nuova sede farmaceutica presso la Frazione Favari Avatanei”*, con cui il medesimo Comune ha richiesto alla Direzione Sanità della Regione Piemonte *“l'autorizzazione all'apertura di una nuova farmacia nel territorio comunale in applicazione del criterio topografico di cui all'art. 2 della legge 362/1991 al fine di migliorare la vivibilità della frazione incrementando i servizi a disposizione”*.

Premesso che la Regione Piemonte, con comunicazioni del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, inviate tramite PEC in data 11.10.2017, ha trasmesso la sopra citata Deliberazione comunale all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e all'ASL TO5, competenti per territorio, affinché tali Enti esprimessero le proprie valutazioni in merito a quanto rappresentato dal Comune di Poirino circa l'eventuale applicazione dell'art. 104 R.D. 1265/1934 (T.U.L.L.S.S.).

Preso atto che, con nota prot. n. 923 del 23.11.2017, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino ha rilevato che, con riferimento alla ipotesi sottoposta, non sembrerebbero emergere le condizioni topografiche e di viabilità che la più recente giurisprudenza associa all'applicazione dell'art. 104 T.U.L.S.

Preso atto che la Direzione Generale dell'ASL TO 5, con nota prot. n. 46906 del 2.11.2017, acquisita presso il Comune di Poirino la documentazione necessaria, ha comunicato alla Regione Piemonte di ritenere dimostrata l'esistenza delle condizioni demografiche, nonché topografiche relativamente all'aspetto della distanza rispetto alle farmacie viciniori, richieste dalla norma, rilevando, tuttavia, di non avere elementi oggettivi per potersi esprimere in merito alle condizioni di viabilità, parimenti sottese all'applicazione del predetto criterio topografico.

Posto che, successivamente, con nota prot. n. 589 del 10.01.2018, il Comune di Poirino ha trasmesso alla Regione Piemonte la Deliberazione di Giunta n. 6 del 10.01.2018, avente ad oggetto *“Manifestazione di interesse diretta alla regione Piemonte per la previsione di una nuova sede farmaceutica presso la Frazione Favari .”*

Premesso che tale ultima Deliberazione ha precisato che la Frazione Favari-Avatanei, in espansione residenziale, ha, al momento, 1123 abitanti, di cui 288 ultrasessantenni; che le altre tre farmacie insistenti sul territorio comunale distano a più di 6 chilometri e che non esistono collegamenti pubblici con le medesime; che le altre farmacie esistenti nei Comuni limitrofi non sono sempre raggiungibili con mezzi pubblici, in quanto le tratte di collegamento esistenti sono attive esclusivamente nel periodo scolastico; che nella Frazione è attivo un ambulatorio di un Medico di Medicina Generale e che la distanza esistente tra la Frazione e tutte le farmacie viciniori arreca disagio alla popolazione.

Premesso che, con successiva comunicazione del 7.01.2019, il Comune di Poirino ha trasmesso ulteriore documentazione attestante l'attivazione, a partire dall'ottobre 2016, di un servizio di consegna “farmaci a domicilio” a cura della locale Croce Rossa a favore degli abitanti della frazione Favari-Avatanei impossibilitati a recarsi presso le farmacie limitrofe.

Posto che, alla luce di quanto sopra, la Regione Piemonte, con nota del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica prot. n. 5696 del 12.03,2019, ha trasmesso alla Direzione Generale dell'ASL TO5 e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, competenti per territorio, la citata deliberazione della Giunta Comunale di Poirino n. 6 del 10.01.2018, nonché la citata documentazione relativa alla convenzione stipulata con la locale Croce Rossa per il servizio di fornitura di farmacia a favore dei cittadini residenti nella Frazione Favari-Avatanei, richiedendo di conoscere le rispettive valutazioni in merito.

Preso atto che, con nota prot. n. 14071 del 22.03.2019, la Direzione Generale dell'ASL TO5 ha ribadito le medesime considerazioni espresse in precedenza e che altrettanto ha fatto l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, con propria nota prot. n. 309 del 27.03.2019.

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, preminente assicurare il prevalente interesse pubblico all'assistenza farmaceutica per i più di mille cittadini residenti nella Frazione Favari-Avatanei, a fronte delle oggettive difficoltà sopportate dalla popolazione a causa della rilevante distanza rispetto alle farmacie più vicine, situate tanto all'interno del medesimo Comune quanto nei Comuni limitrofi, e della carenza di mezzi pubblici di collegamento.

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere l'istituzione di una nuova sede farmaceutica ai sensi dell'art. 104 del T.U.L.S. nel territorio della Frazione Favari-Avatanei del Comune di Poirino, considerate le particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, a una distanza di almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in Comuni diversi.

Considerato, inoltre, da una parte, quanto rilevato dalla sentenza n. 5607 del 9.12.2015 della Sez. III del Consiglio di Stato, citata dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino nelle proprie note sopra menzionate, nel senso che il criterio topografico non deve rappresentare uno strumento per eludere i parametri demografici.

Considerato, tuttavia, dall'altra parte, quanto affermato dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5701 del 17.12.2015, che ritiene legittima l'istituzione regionale di una sede farmaceutica operata con il criterio topografico in deroga a quello demografico in virtù dell'art. 104 T.U.L.S., laddove sussistano motivate condizioni topografiche e di viabilità, in considerazione, soprattutto, del ricorrente elemento fondamentale dell'insufficienza del trasporto pubblico individuato dall'Amministrazione comunale.

Dato atto, sotto altro profilo, che nel territorio del Comune di Poirino è già stata autorizzata in base al predetto criterio topografico l'istituzione della terza sede farmaceutica, presso la Frazione Marocchi, poi prelata dal Comune stesso, nell'ambito della revisione della Pianta Organica delle farmacie nei Comuni della Provincia di Torino – Biennio 2000-2001 (D.G.R. n. 27-7705 del 18 novembre 2002).

Considerato, tuttavia, che, ai sensi del comma 2 dell'art 104 citato, in sede di revisione delle piante organiche le farmacie già aperte in base al criterio topografico sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione, come ribadito anche dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 3807 del 20.06.2018 e sent. n. 2851 del 4.06.2014).

Rilevato, sul punto, che l'art. 1 della legge 475/1968, come novellato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012, ha previsto che per ogni Comune sia prevista una farmacia ogni 3300 abitanti e che, in particolare, in base al nuovo parametro, nel territorio del Comune di Poirino, la cui popolazione residente al 31.12.2019 risulta essere di 10368 abitanti (fonte ISTAT), insistono complessivamente tre farmacie.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore;

visto l'art. 104 e s.m.i. del R.D. n. 1265 del 1934 (T.U.L.S.);

visto l'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012;

vista la L.R. 23/2008;

visto l'art. 2, comma 3, lett. f) della L.R. 21/1991;

vista la Deliberazione di Consiglio del Comune di Poirino n. 37 del 21.07.2017;

vista la Deliberazione di Giunta del Comune di Poirino n. 6 del 10.01.2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di istituire, al fine di assicurare il preminente interesse pubblico all'assistenza farmaceutica, ai sensi dell'art. 104 e s.m.i. R.D. n. 1265 del 1934 (T.U.L.S) la quarta sede farmaceutica del Comune di Poirino, corrispondente al territorio della Frazione Favari-Avatanei, considerate le particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica a favore della popolazione ivi residente, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, nel rispetto della distanza di almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in Comuni diversi, in deroga al criterio demografico di cui all'art. 1 della L. 475/1968 e s.m.i.;
- di trasmettere copia della presente Deliberazione al Comune di Poirino per ogni atto conseguente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)